

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3944

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINI, PEZZATI, QUARENGHI*Presentata il 16 febbraio 1983*

**Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982,
n. 270, concernente la sistemazione del personale docente
precario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo una interpretazione forse opinabile, ma recepita dall'amministrazione statale, la legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente le nuove forme di reclutamento, abilitazioni speciali, la immissione in ruolo del personale della scuola, si occupa di qualsiasi categoria lavorativa scolastica ad eccezione dei docenti di religione, creando una ingiustificata disuguaglianza alla quale occorre porre rimedio.

È vero che per l'insegnante di religione non esiste alcuna possibilità di immissione nei ruoli della scuola come tale, ma molti docenti di religione oltre alla idoneità specifica per l'insegnamento della disciplina impartita, risultano forniti di laurea statale valida ai fini del conseguimento della relativa abilitazione all'insegnamento. Non di meno ci si è dimenticati di questa realtà, per cui la più importante legge in materia scolastica degli

ultimi anni, tesa a sanare tutte le possibili situazioni di precariato presenti nella scuola, decreta per i laureati che hanno avuto il solo torto di insegnare religione, l'impossibilità di uscire da una condizione di precariato a vita.

Molti hanno osservato come l'insegnante di religione risulti, per certi aspetti, quali l'inesistenza di classe di concorso per la disciplina impartita e la particolare modalità di reclutamento, una figura *sui generis* nel contesto scolastico. Ciò avrebbe dovuto non sconsigliare, ma piuttosto favorire iniziative atte ad affrontare e risolvere la particolare situazione. Ciò si è fatto ad esempio per un'altra categoria, quando si sono estesi i benefici previsti dalla legge n. 270 del 1982 per il personale docente ed incaricato a tutta quella particolare categoria di insegnanti, meglio conosciuti come esperti in servizio negli istituti tecnici, professionali e sperimen-

tali, proprio nell'intento di sanare tutte le anomalie presenti nella scuola.

Anche molti esperti hanno insegnato discipline non ricondotte in classi di concorso (come è appunto il caso della religione); anche per essi sono previste particolari modalità di reclutamento.

Gli insegnanti di religione laureati ritengono quindi di poter essere equiparati agli esperti, poiché come loro hanno prestato servizio per un insegnamento al di fuori di classe di concorso, ma sono in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico.

La legge n. 270 del 1982 non trascura neppure gli insegnanti incaricati sforniti di titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, ma in possesso di altro titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione, prevedendo per questa categoria di lavoratori la possibilità di accedere comunque ai concorsi riservati abilitanti relativi all'insegnamento per il quale possiedono il titolo di studio prescritto. La macroscopica e ingiustificata forma di discriminazione di cui sono fatti oggetto gli insegnanti di religione appare incomprensibile anche in

considerazione che con la legge n. 477 del 30 luglio 1973 furono ammessi a partecipare ai corsi abilitanti straordinari tutti i docenti incaricati, ivi compresi appunto quelli di religione.

Questo precedente assai significativo contrasta nettamente con le evidenti omissioni della legge n. 270 del 1982 ed in particolare con quella riscontrabile nell'articolo 76 alla lettura del quale sembra che gli insegnanti di religione incaricati non siano equiparabili neppure ai supplenti della scuola statale o ai docenti di quella parificata.

I professori di religione pur non riscontrando differenza alcuna tra la loro situazione e quella già ricordata degli esperti potrebbero sentirsi meno colpiti nei loro diritti anche se, in ipotesi subordinata, fosse per loro trovato spazio nell'ambito dell'articolo 76 della citata legge n. 270 del 1982, il quale prevede l'ammissione ai corsi abilitanti riservati sia pure ai soli fini del conseguimento della sola abilitazione all'insegnamento.

Per lasciare aperte tutte le possibilità al riconoscimento dei giusti diritti degli insegnanti di religione la presente proposta di legge ha un solo articolo che prevede appunto questo riconoscimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 41, commi secondo e terzo, ed agli articoli 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, numero 270, si applicano anche agli insegnanti di religione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.